

Compensi di amministratori e sindaci: il trattamento IRAP

La Cassazione recentemente ha ribadito che non sono soggetti all'imposta, contrapponendosi all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate

/ Luca FORNERO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19607 (depositata il 16 settembre 2010) offre lo **spunto** per **tornare** sul tema dell'**assoggettamento**, o meno, ad **IRAP** dei **compensi** derivanti da incarichi di **amministratore** o **sindaco** di società, qualora questi siano percepiti da **dottori commercialisti** od **esperti contabili** e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale. In caso contrario (vale a dire, compensi percepiti in base a "semplici" rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto) l'**esclusione** dal tributo regionale opererebbe **ex lege**, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 3 del DLgs. n. 446/97 (cfr. C.M. 4 giugno 1998 n. 141/E, § 2.2).

Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che i suddetti compensi **non** sono **soggetti** ad **IRAP**. Si tratta, infatti, di emolumenti che vengono prodotti **senza** l'ausilio dell'**autonoma organizzazione** del professionista. È stata quindi respinta la tesi dei giudici di secondo grado, secondo i quali tali compensi **non** andavano **esclusi** da IRAP, in quanto "apprezzabili" e, come tali, "sintomatici di organizzazione adeguata". Anche sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della verifica dell'esistenza di un'attività autonomamente organizzata, **non rileva** l'**entità** dei **compensi**, trattandosi di un elemento che non attiene alla dotazione patrimoniale del lavoratore autonomo (su tale aspetto, si vedano "Professionisti alla prova dell'autonoma organizzazione" del 16 aprile 2010 e "Il professionista «protetto» è escluso da IRAP solo se privo di organizzazione" del 7 settembre 2010).

L'**orientamento** della giurisprudenza di legittimità appare **ormai pacifico**: nello stesso senso si erano già pronunciate le sentenze 28 maggio 2009 n. 12635 e 9 maggio 2007 n. 10594. In particolare, in quest'ultima, si legge che "il libero professionista che (...) operi ai sensi dell'art. 49, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 [ora art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, ndr], è, per la parte di ricavo netto risultante dall'attività di amministratore di società, non soggetto ad Irap".

Proprio prendendo le mosse da tale affermazione, la circ. del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 5 giugno 2008 n. 2/IR, § 5, ha proposto di "**scinde-re**", nell'ambito della base imponibile IRAP:

- i **compensi** che **necessitano**, per la loro produzione,

dell'intervento di un'**organizzazione** (da assoggettare ad IRAP);

- i **compensi** derivanti dalle sole **capacità professionali** del singolo, quali i compensi percepiti per la **partecipazione** a **convegni**, per la **redazione** di **articoli** e pareri e in ragione di incarichi di **amministratore**, **sindaco** e **arbitro** (non soggetti ad imposta).

Per l'Agenzia l'attività del contribuente va valutata nel complesso

Quanto sopra **non** è però **condiviso** dall'**Agenzia** delle Entrate. In particolare, nella ris. 25 marzo 2009 n. 78, si precisa che la sussistenza, o meno, dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP va verificata in relazione al **complesso** dell'**attività** svolta dal **professionista**, sicché la "**scissione**" del valore della produzione netta nei termini sopra prospettata **non** sarebbe **ammissibile**.

Nel caso analizzato dall'Agenzia, un dottore commercialista esercita la propria attività avvalendosi di uno **studio professionale** che dispone delle **attrezzature** necessarie per l'esercizio dell'attività medesima ed ha alle proprie dipendenze **due impiegate**. Oltre ai compensi derivanti dalla suddetta attività, il contribuente percepisce **anche compensi** per l'esercizio delle funzioni di **sindaco** di società, per le quali, tuttavia, **non si avvale** della **struttura** dello **studio** professionale, in quanto **partecipa personalmente** alle riunioni sindacali ed all'attività dei collegi sindacali e svolge detta attività nell'ambito e con il **supporto** delle **strutture societarie** presso le quali esercita le funzioni di sindaco.

L'Agenzia delle Entrate sostiene che i **compensi** percepiti dal professionista per l'**attività** di **sindaco**, attratti in quello professionale, **concorrono**, in quanto redditi di lavoro autonomo, alla formazione della **base imponibile IRAP**.

Sebbene non espressamente ribadito dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che, se il professionista fosse **altrimenti sprovvisto** di autonoma organizzazione (così non è nella fattispecie esaminata dalla ris. n. 78/2009), i **proventi** ritratti dall'esercizio della professione (ivi inclusi quelli conseguiti dall'attività di sindaco) risulterebbero comunque **non soggetti ad IRAP** (come del resto ammesso anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45).